

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2957**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DANIELI Paolo e CHINCARINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2004**

—————

Norma a tutela della sicurezza stradale relativa al divieto  
riguardante la domanda e l’offerta di prestazioni sessuali a  
pagamento svolte sul suolo pubblico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Quello della prostituzione è uno di quei problemi che potranno essere risolti solo quando verranno rimosse le motivazioni per le quali esiste. Per farlo è necessario agire sulla cultura della società e sulla sensibilità degli uomini, il che implica tempi molto lunghi.

Non di meno la prostituzione esiste. Costituisce un affare di miliardi per la malavita che, con l'arrivo in Italia di grandi masse di immigrati, si è dilatato oltre misura.

Al centro di tutto vi è lo sfruttamento e la schiavizzazione di migliaia di giovani donne provenienti dai paesi dell'est e dall'Africa.

La prostituzione, quindi, rappresenta un problema di ordine pubblico che va affrontato e risolto con proposte organiche.

Questo disegno di legge non ha la pretesa di offrire una soluzione al problema che, come si sa, esiste da sempre.

Partendo dal presupposto che se non ci fossero i clienti non ci sarebbero nemmeno le prostitute, il presente disegno di legge punta a scoraggiare la domanda per eliminare l'offerta. E siccome la giustizia italiana è già a sufficienza intasata da miriadi di

cause, il provvedimento vuole sanzionare le colpe in ambito amministrativo.

È infatti urgente porre fine alla creazione di situazioni di pericolo provocate dalle fermate, spesso improvvisate, ai bordi delle strade, di coloro che chiedono prestazioni sessuali a pagamento, turbando l'ordinato flusso della circolazione.

L'articolo 1 prevede il divieto di fermata del veicolo per contrattare prestazioni sessuali a pagamento ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare tale attività. Infatti «è fatto divieto a chiunque di contrattare prestazioni sessuali a pagamento a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via».

Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati risulta una conferma palese dell'avvenuta violazione della norma con conseguente sanzione della decurtazione di cinque punti dalla patente del trasgressore (articolo 2).

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. È fatto divieto a chiunque di contrattare prestazioni sessuali a pagamento a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via.

### **Art. 2.**

1. La violazione dell'articolo 1 comporta la decurtazione di cinque punti dal punteggio attribuito alla patente di guida del trasgressore.

